

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 in data 02.07.1998.

**REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA.

(Legge 04.01.1990, n.1 - Legge Regionale 20.08.1993, n.63)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 IN
DATA 02.07.1998.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 14 AGOSTO AL 29 A-
GOSTO 1998.

SAINT-MARCEL, LI 07.09.1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA DR.SSA ANTONUTTI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza in ogni caso denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del comune con le forme fissate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Tale regolamento si applica altresì alle attività di estetista svolte anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che in ogni caso eseguano prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

Articolo 2: ATTIVITÀ DI ESTETISTA

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita di cosmetici).

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 3: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 8, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 in data 02.07.1998.

tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento motivato di diniego la domanda si intende accolta.

Della decisione del Sindaco è data comunicazione all'interessato per mezzo di messo comunale mediante notifica.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta si prenderà per valida la data della domanda stessa.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione, la quale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Nelle autorizzazioni per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa autenticata ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 4: ESERCIZIO ATTIVITÀ

L'attività di estetista può essere esercitata in forma di imprese individuale o di società nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato) e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese sono tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane.

Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, anche cooperativa, i soci, i dipendenti, i collaboratori che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Non è consentito lo svolgimento della attività estetista in forma ambulante o di posteggio.

Articolo 5: ESERCIZIO ATTIVITÀ E VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane.

Articolo 6: ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO UN SERVIZIO DI BARBIERE O PARRUCCHIERE

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere e parrucchiere, nella medesima sede, a condizione che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.

Articolo 7: ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO

Le attività di cui all'articolo 2 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano nettamente separati dall'alloggio stesso per mezzo di una porta che sarà tenuta chiusa, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano con-

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 in data 02.07.1998.

sentiti i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e li si uniformi alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Sarà preferibile una doppia entrata; tuttavia qualora tale condizione ottimale non si verifichi, sarà indispensabile che l'accesso dall'esterno al locale di lavorazione ed alla sala d'aspetto sia diretto cioè senza attraversamento di vani dell'abitazione.

Articolo 8: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita una commissione consultiva, per la disciplina delle attività di estetista e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.

La commissione ha la medesima durata del Consiglio Comunale ed alla scadenza i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta dalla commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142 integrata da un imprenditore estetista designato dalla associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

La commissione continuerà ad avere efficacia fino alla nomina della nuova commissione che dovrà in ogni caso avvenire entro tre mesi dal suo insediamento.

In sede di prima applicazione si conferma la commissione già in atto.

Articolo 9: COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- 1) la redazione del regolamento e sue modifiche;
- 2) le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
- 3) il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- 4) l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- 5) ogni altra questione riguardante la categoria.

Il presidente potrà sottoporre all'esame della commissione consultiva comunale quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello

specifico comparto artigianale.

**Articolo 10: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
COMUNALE**

Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione consultiva comunale qualora non pervenisse l'anzidetta designazione, il comune provvede ugualmente a integrare la medesima scegliendo il membro fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro membri. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive dell'imprenditore estetista il comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 11: RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) estremi della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
- d) nel caso di società estremi di iscrizione al registro imprese;
- e) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitarsi l'attività (via e numero civico);
- f) se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici;
- g) se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- h) data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o data dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

L'esame della domanda dell'autorizzazione non sono subordinate:

- alla condizione che l'interessato disponga già all'atto della domanda del locale e che ne dia dimostrazione;
- alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello

di prevenzione incendi.

Dopo l'accoglimento della domanda e entro 180 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa, gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società o dell'atto costitutivo depositato al registro imprese;
- b) planimetria con sezione dei locali;
- c) elenco delle attrezzature;
- d) certificato di autorizzazione sanitaria del Medico di Sanità Pubblica attestante l'idoneità dei locali e delle attrezzature;
- e) definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario).

All'atto della presentazione della domanda, ogni impresa dovrà corrispondere se necessario l'importo prescritto per il sopralluogo del Medico di Sanità Pubblica e per il sopralluogo del tecnico comunale.

Articolo 12: ACCERTAMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento preventivo:

- a) del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 n. 24. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 5 della legge 08 agosto 1985 n. 443 e 4 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 24;
- c) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 n. 24 dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e dei suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 in data 02.07.1998.

- e) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 20 maggio 1986, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, della qualificazione professionale di tutti i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- f) della distribuzione degli esercizi a livello territoriale prevista dal successivo articolo 19;
- g) della distanza prevista dal successivo articolo 19;
- h) della superficie minima prevista dal successivo articolo 20;
- i) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Articolo 13: ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti sono di competenza:

- a) della commissione regionale per l'artigianato, quali relativi alle lettere b) ed e);
- b) degli organi del comune:
 - * ufficio licenze: lettere a) - c) - f);
 - * ufficio sanitario: lettera d);
 - * ufficio tecnico comunale: lettere h) e i);
 - * ufficio di polizia municipale: lettera g).

Articolo 14: INIZIO ATTIVITÀ

Il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre al competente ufficio comunale i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle Imprese per le imprese non artigiane;
- b) certificazione sanitaria del personale addetto;
- c) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

La documentazione di cui al punto a) potrà essere richiesta direttamente dal Comune.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 in data 02.07.1998.

Articolo 15: MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il medico di Sanità pubblica.

Articolo 16: TRASFERIMENTO NEGOZIO

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento presentare apposita domanda. E' data priorità alle domande di trasferimento nei confronti di altre domande.

L'autorizzazione in questo caso è subordinata oltre che dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, delle distanze minime tra esercizi di cui all'articolo 19 e alle superfici minime di cui all'articolo 20.

Articolo 17: MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

Nel caso in cui il richiedente in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione allegando alla domanda di cui all'articolo 11 copia del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi o aventi diritto potranno trasferire immediatamente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma. La qualità di erede o aventi diritto dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e l'attività sia svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.

Il subentrante ha diritto a continuare l'attività del cedente negli stessi locali in deroga alle disposizioni di cui al successivo articolo 19 (Distribuzione territoriale degli esercizi).

Articolo 18: AUTORIZZAZIONE: SOSPENSIONE, REVOCA

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, potrà essere sospesa qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni vigenti in materia.

L'autorizzazione è sospesa qualora sia accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva è revocata.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:

- a) siano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o non abbia presentato la documentazione richiesta di cui al precedente articolo 14;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovate necessità o per altri gravi motivi per un periodo massimo di tre mesi;
- c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro sessanta giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Articolo 19: DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ESERCIZI

In considerazione della morfologia territoriale del comune di Saint Marcel non si ritiene opportuna la ripartizione del territorio comunale in zone.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 5, 5° comma, della L.R. 20 agosto 1993, n. 63 la distribuzione degli esercizi a livello territoriale al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio è determinata ad 1 esercizio ogni 1.000 abitanti, con l'applicazione di uno scarto per difetto di 50 persone.

La determinazione degli abitanti è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda di apertura.

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i presi-

stenti esercizi dello stesso tipo intercorra la distanza di mt. 200 a raggio.

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte della via si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

E' consentito il trasferimento, sentita la commissione comunale in deroga alle distanze minime previste a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno dell'80% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

- a) definitiva perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità conseguente alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;
- c) acquisto dei locali.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmen-

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 in data 02.07.1998.

te prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

Articolo 20: SUPERFICI MINIME

La superficie minima per le nuove autorizzazioni di estetista è fissata in mq. 30.

Articolo 21: DEROGHE

Per le attività di estetista svolte all'interno di strutture alberghiere esclusivamente a favore delle persone alloggiate, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 non sono fissate distanze e superfici minime.

CAPO III: NORME IGIENICO SANITARIE

Articolo 22: ACCERTAMENTO IGIENICO-SANITARIO

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio è di competenza del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

A tal fine l'unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta sono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate. Il personale di vigilanza del servizio di igiene e sanità pubblica potrà in ogni caso effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

Articolo 23: CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

Le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 7.

Tutti i negozi di estetista devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.:

- a) avere un'altezza come stabilito dal Piano Regolatore Comunale, essere igienicamente idoneo, essere normalmente dotato di illuminazione e bene aerato;
- b) il pavimento deve essere in materiale impermeabile onde permettere il lavaggio e la disinfezione completa;
- c) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione;
- d) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pu-

lizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. Sarà necessario la dotazione di un lavandino con rubinetto posto nel locale stesso per poter ottemperare all'obbligo di lavarsi le mani dopo ogni operazione;

e) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. I servizi inoltre non possono presentare l'entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l'interposizione di una antilatrina e sarà dislocato in posizione tale da rispettare la decenza; sarà inoltre dotato di un lavandino;

f) nel locale saranno esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di Sanità Pubblica. I cartelli saranno stampati in caratteri ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile e saranno approvati dal Medico di Sanità Pubblica;

g) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti;

h) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente;

i) gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e in ogni caso utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria e muniti anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.

Articolo 24: REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

L'attività può essere svolta con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a) i sedili dell'esercizio dovranno essere di materiale lavabile e forniti di poggiatesta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta

in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini di estetica;

b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia e quelli che sono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati.

Articolo 25: NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

A tutti gli addetti ai servizi delle attività di estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie dovrà essere sempre informato il cliente.

Articolo 26: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA STATICA

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico comunale, circa il possesso da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

Articolo 27: CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

E' prescritto che il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare in ogni caso la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio o di direttore dell'azienda se non dopo che a richiesta dei singoli interessati il Medico di Sanità Pubblica abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattia infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposita tessera sanitaria che deve essere conservata nel negozio per gli opportuni controlli sanitari.

Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

Articolo 28: TARIFFE

Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe. Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 29: ORARIO

I negozi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che sarà stabilito dalle autorità comunali competenti, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 32.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.

Articolo 30: CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI

I negozi di estetista debbono osservare il calendario dei giorni di apertura degli esercizi che sarà stabilito dalle autorità comunali competenti, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 32.

CAPO V: CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 31: CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 32: SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 33: ABUSIVISMO

Il sindaco ordina la cessazione delle attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Articolo 34: PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 32, nei casi urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento comunale devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione deve essere revocata.

Articolo 36: DIFFIDA PER CHIUSURA NEGOZIO

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro negozio e, qualora non vi provvedano, denunziate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 17 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

Articolo 37: ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Articolo 38: ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.